



Sistema collettivo per la gestione dei RAEE di nuclei domestici e di utenti professionali

Statuto
05.12.2014

TITOLO I	3
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E DEFINIZIONI.....	3
ART. 1	3
(denominazione e sede).....	3
ART. 2	3
(durata).....	3
ART. 3	3
(definizioni).....	3
TITOLO II	4
SCOPO E OGGETTO.....	4
ART. 4	4
(scopo e oggetto)	4
TITOLO III	6
AMMISSIONE, OBBLIGHI, RECESSO ED ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI	6
ART. 5	6
(requisiti dei consorziati)	6
ART. 6	6
(ammissione dei consorziati)	6
ART. 7	7
(diritti e obblighi dei consorziati).....	7
ART. 8	8
(recesso del consorziato)	8
ART. 9	8
(esclusione del consorziato)	8
ART. 10	9
(trasferimento dell'azienda).....	9
TITOLO IV.....	9
FONDO CONSORTILE E FINANZIAMENTO ATTIVITÀ CONSORTILI.....	9
ART. 11	9
(fondo consortile)	9
ART. 12	9
(quota di adesione)	9
ART. 13	10
(quota annuale)	10
ART. 14	10
(contributi per la gestione dei RAEE).....	10
ART. 14 BIS.....	10
(contributi per la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori)	10



TITOLO V	10
ORGANI SOCIALI	10
ART. 15	10
(organi del consorzio).....	10
ART. 16	10
(assemblea dei consorziati)	10
ART. 17	12
(assemblea ordinaria)	12
ART. 18	13
(assemblea straordinaria)	13
ART. 19	13
(consiglio di amministrazione).....	13
ART. 20	15
(presidente).....	15
ART. 21	15
(vice presidente).....	15
ART. 22	15
(direttore generale).....	15
ART. 23	16
(collegio sindacale)	16
TITOLO VI	16
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	16
ART. 24	16
(esercizio sociale e bilancio)	16
TITOLO VII	17
VIGILANZA, SANZIONI, SCIoglimento DEL CONSORZIO E DISPOSIZIONI FINALI	17
ART. 25	17
(vigilanza e sanzioni).....	17
ART. 26	17
(scioglimento e liquidazione del consorzio)	17
ART. 27	17
(regolamento).....	17
ART. 28	17
(rinvio alle disposizioni di legge)	17
ART. 29	18
(controversie)	18



Titolo I

Denominazione, Sede, Durata e Definizioni

Art. 1

(denominazione e sede)

Con riferimento alle Direttive comunitarie in vigore per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per la restrizione nell'uso di sostanze pericolose (RoHS), per le pile, gli accumulatori e i relativi rifiuti e con riferimento ai Decreti Legislativi 14.03.2014 n. 49 e 20.11.2008 n. 188, ai sensi degli artt. 2602 e segg. Cod. Civ. è costituito un Consorzio tra imprese denominato

“Consorzio ecoR'it - Sistema collettivo per la gestione dei RAEE di nuclei domestici e di utenti professionali”

Denominazione abbreviata: ecoR'it

La sede legale di ecoR'it è in Milano.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune è deciso dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e non comporta modifiche allo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'apertura di una o più sedi operative in Italia.

Art. 2

(durata)

ecoR'it ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato deliberati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 26

Art. 3

(definizioni)

Ai fini del presente Statuto i termini sotto indicati sono da intendersi avere il seguente significato:

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche o AEE: sono le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2012/19/UE, di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs. n. 49/2014.;

Pile e accumulatori: sono le fonti di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili), rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2006/66/CE.

Consoziati Promotori: sono i consorziati che hanno partecipato ad ecoR'it – Progetto Pilota e che hanno aderito al Consorzio contestualmente alla sua costituzione, ovvero entro il 31 gennaio 2006.

Consoziati Fondatori: sono i consorziati che hanno aderito al Consorzio contestualmente alla sua costituzione.

Consoziati Ordinari: sono i consorziati che hanno aderito al Consorzio oltre i termini previsti per rientrare nelle categorie di consorziato Promotore o di Consorziato Fondatore.

Consoziati Convenzionati: sono i consorziati che hanno aderito al Consorzio a decorrere dal 1 gennaio 2015 e che hanno optato per l'appartenenza a questa specifica categoria.

Produttore: è il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di pile e accumulatori come definito nella Direttiva 2012/19/UE, nel D.Lgs. n. 49/2014, nella Direttiva 2006/66/CE e nel D.Lgs. n. 188/2008 e ss.mm.ii.

RAEE Storic: sono i rifiuti derivanti da AEE immesse sul mercato prima del 1 gennaio 2011.

RAEE Nuovi: sono i rifiuti derivanti da AEE immesse sul mercato a partire dal 1 gennaio 2011.

RAEE dei nuclei domestici: sono i rifiuti derivanti da AEE originati dai nuclei domestici, e quelli di utenti professionali analoghi per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, ovvero i rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

RAEE degli utenti professionali: sono i rifiuti derivanti da AEE originati da utenti professionali quali attività amministrative, commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo, diversi da quelli di cui al punto precedente.

Rifiuti di pile o accumulatori: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE: è il Registro di cui all'art.29 del D.Lgs. n. 49/2014, al quale devono iscriversi i soggetti tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE, nonché i sistemi collettivi istituiti allo stesso scopo e registrati in apposita sezione del Registro..

Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori: è il Registro di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 188/2008, al quale devono iscriversi i soggetti tenuti al finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, nonché i sistemi collettivi istituiti allo stesso scopo e registrati in apposita sezione del Registro...

Centro di coordinamento RAEE: è l'organismo, finanziato e gestito dai produttori, citato all'art. 3 del D.Lgs. n. 49/2014.

Centro di coordinamento nazionale dei produttori di pile e accumulatori: è l'organismo, finanziato e gestito dai produttori, citato all'art.16 del D.Lgs. n. 188/2008.

Titolo II

Scopo e Oggetto

Art. 4

(scopo e oggetto)

Consorzio ecoR'it non ha fini di lucro e ha per oggetto l'esercizio di un sistema collettivo per la gestione dei RAEE di nuclei domestici e di utenti professionali delle categorie di cui agli Allegati I,II,III,IV del D.Lgs. 49/2014, per la gestione di pile e accumulatori e dei relativi rifiuti delle categorie specificate nel Regolamento, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 188/2008 e di eventuali successivi dispositivi di legge comunitaria o italiana che sottopongono sottoassiami, parti, consumabili e nuove categorie di AEE o di pile e accumulatori alla normativa dei RAEE o dei rifiuti di pile e accumulatori e/o alle ulteriori normative specifiche di settore.

ecoR'it compie ogni altro atto e conclude tutte le operazioni necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio potrà esercitare le seguenti attività, sia con proprie strutture, sia attraverso la stipulazione di accordi con soggetti terzi:

1. assicurare, promuovere, gestire ed ottimizzare le attività e le operazioni di trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE;
2. assicurare, promuovere, gestire ed ottimizzare le attività e le operazioni di trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori;
3. ottemperare agli obblighi di iscrizione, comunicazione ed informazione alle autorità competenti previsti dalla legislazione vigente;
4. promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso campagne di comunicazione per il conseguimento dell'oggetto consortile;

5. promuovere l'impiego da parte dei propri consorziati di modalità di progettazione e fabbricazione delle AEE che agevolino lo smontaggio, il recupero, il reimpiego, ed il riciclaggio delle AEE e dei loro componenti e materiali;
6. promuovere e favorire l'impiego da parte dei Consorziati di processi e metodi di produzione, tecnologie e materiali con un minore impatto ambientale in fase produttiva e di utilizzo degli AEE e delle pile e accumulatori, nonché minori consumi energetici e superiori livelli di sicurezza;
7. condurre studi e attività di ricerca e analisi finalizzati a ottimizzare, e rendere più efficienti, il ciclo delle attività di trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE e dei rifiuti di pile e accumulatori;
8. svolgere attività di informazione e sensibilizzazione di utenti e consumatori relativamente alle attività oggetto del Consorzio, sull'esistenza e l'utilizzo del sistema di raccolta dei RAEE e dei rifiuti di pile e accumulatori;
9. svolgere analisi e studi sui flussi di AEE delle categorie merceologiche oggetto del Consorzio, sulle quantità di RAEE raccolti e trattati e sui costi dell'intero ciclo di gestione dei RAEE;
10. svolgere analisi e studi sui flussi di pile e accumulatori delle categorie merceologiche oggetto del Consorzio, sulle quantità dei rifiuti di pile e accumulatori raccolti e trattati e sui costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori;
11. svolgere attività di formazione, attraverso corsi, seminari, convegni, su tutti gli aspetti concernenti la gestione dei RAEE e sui rifiuti di pile e accumulatori;
12. svolgere attività di informazione e di formazione tecnica, giuridica e legislativa sulle tematiche ambientali e della eco-sostenibilità delle pile e accumulatori, delle AEE, loro parti ed accessori, nonché dei consumabili dell'Information Technology, progettare, curare e realizzare iniziative di studio e di promozione correlate.

Per il raggiungimento delle predette finalità il Consorzio:

- a. mantiene contatti e relazioni con istituzioni ed organismi nazionali, comunitari ed internazionali, a ciò delegato dai Consorziati già fin dal momento della adesione al Consorzio;
- b. partecipa al Centro di coordinamento RAEE, CDCRAEE;
- c. partecipa al Centro di coordinamento nazionale dei produttori di pile e accumulatori, CDCNPA;
- d. stipula accordi, convenzioni e contratti con imprese, enti o istituzioni pubbliche e private per assicurare trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE e dei rifiuti di pile e accumulatori appartenenti alle categorie merceologiche specificate nel Regolamento, in zone determinate o sull'intero territorio nazionale;
- e. raccoglie, anche mediante soggetti terzi a ciò delegati, i dati e le informazioni necessari per il funzionamento del Consorzio;
- f. organizza e gestisce campagne di comunicazione dirette ad utenti e consumatori in relazione alla propria attività ed al sistema di gestione nazionale dei RAEE e dei rifiuti di pile e accumulatori;

In aggiunta alle sopra elencate attività, il Consorzio svolge ogni altra attività strumentale, complementare e sussidiaria, direttamente o indirettamente coordinata e/o comunque connessa con il conseguimento dello scopo consortile.

Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi di qualsivoglia collaborazione di professionisti, società, organizzazioni ed enti pubblici e privati.

Il Consorzio, per il perseguimento dell'oggetto consortile, potrà assumere partecipazioni in società, consorzi, associazioni, organizzazioni, enti la cui attività sia connessa direttamente o indirettamente allo scopo del Consorzio.



Il Consorzio potrà prestare la propria attività anche a favore di soggetti non consorziati, purché, giusta la realizzazione degli scopi consortili, la prestazione della propria attività a favore dei non consorziati non rappresenti l'attività prevalente del Consorzio.

Il Consorzio agisce nel pieno rispetto di Leggi, norme e regolamenti nazionali e comunitari, ispirandosi a principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza. Il Consorzio nello svolgimento delle attività connesse al suo oggetto si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale o comunitario.

Titolo III

Ammissione, Obblighi, Recesso ed Esclusione dei Consorziati

Art. 5

(requisiti dei consorziati)

Possono aderire ad ecoR'it le imprese che operano nelle fasi industriali, commerciali e di servizi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori. L'adesione al Consorzio è libera e non è ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione a un altro.

Al Consorzio possono partecipare, previo accordo con i Consorziati produttori di AEE, i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori di RAEE. Il Regolamento disciplina gli ulteriori requisiti richiesti per l'adesione a ecoR'it di tali imprese.

Il numero dei consorziati è illimitato.

I consorziati in questione danno luogo a quattro categorie:

Consorziati Promotori, i consorziati che hanno partecipato ad ecoR'it – Progetto Pilota ed hanno aderito al Consorzio contestualmente alla sua costituzione, ovvero entro il 31 gennaio 2006;

Consorziati Fondatori, i consorziati che hanno aderito al Consorzio contestualmente alla sua costituzione;

Consorziati Ordinari, i consorziati che aderiscono al Consorzio oltre i termini previsti per rientrare nelle categorie di consorzio Promotore o di consorzio Fondatore.

Consorziati Convenzionati: i consorziati che aderiscono al Consorzio a decorrere dal 1 gennaio 2015 e che optano per l'appartenenza a questa specifica categoria.

Art. 6

(ammissione dei consorziati)

Il produttore che intende essere ammesso come consorzio, deve farne domanda scritta al Presidente di ecoR'it.

Nella domanda, l'aspirante consorzio dichiara/comunica quanto segue:

1. di aver preliminarmente preso conoscenza e visione delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e del Codice etico ecoR'it;
2. di accettare il tutto senza riserve o condizioni;
3. di delegare il Consorzio a rappresentarlo presso tutte le sedi, in relazione all'oggetto del Consorzio e agli obblighi derivanti al Consorzio dalle disposizioni di legge sui RAEE e sui rifiuti di pile e accumulatori gestiti attraverso il Consorzio, in particolare gli obblighi di informazione e comunicazione;
4. di accettare il disciplinare d'uso del marchio di ecoR'it;

5. di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, esclusa l'amministrazione controllata, l'amministrazione straordinaria e il concordato in continuità;
6. di impegnarsi a corrispondere, nei termini stabiliti, la quota di adesione, la quota annuale, il contributo e/o il corrispettivo di rimborso dei costi per la gestione dei rifiuti di pertinenza, a seconda che siano RAEE di nuclei domestici e/o di utenti professionali ovvero rifiuti di pile e accumulatori, calcolati secondo le modalità applicabili ai sensi del presente Statuto, nonché i contributi straordinari eventualmente deliberati dall'Assemblea;
7. le categorie di RAEE e di rifiuti di pile e accumulatori per le quali intende aderire ad ecoR'it;
8. di non avere in corso adesioni ad altri consorzi o sistemi collettivi per i RAEE e per i rifiuti di pile e accumulatori riguardanti le stesse categorie per le quali chiede di aderire ad ecoR'it;
9. gli estremi della iscrizione alla CCIAA.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

(diritti e obblighi dei consorziati)

I consorziati in regola con il pagamento delle quote e dei contributi hanno il diritto di:

1. partecipare alle Assemblee ed esercitare il diritto di voto;
2. ricevere i servizi sui RAEE e/o sui rifiuti di pile e accumulatori;
3. ricevere tutte le informazioni sulle attività di ecoR'it pertinenti alla propria categoria di consorziato;
4. partecipare a tutte le iniziative promozionali, tecniche, fieristiche e convegnistiche di ecoR'it, gratuitamente o alle condizioni di favore previste per i consorziati e a seconda delle categorie di consorziati;
5. citare l'adesione ad ecoR'it nelle comunicazioni agli utenti ed al pubblico in generale, utilizzando allo scopo anche il logo di ecoR'it secondo il disciplinare d'uso relativo.

I consorziati hanno l'obbligo di:

- a. corrispondere, nei termini stabiliti: la quota di adesione, la quota annuale, ove applicabile in base alla categoria del consorziato il contributo e/o il corrispettivo di rimborso dei costi per la gestione dei RAEE e/o dei rifiuti di pile e accumulatori di pertinenza, a seconda che siano RAEE di nuclei domestici e/o di utenti professionali ovvero rifiuti di pile e accumulatori, calcolati secondo le modalità di cui al presente Statuto ed i contributi straordinari eventualmente deliberati dall'Assemblea;
- b. osservare lo Statuto, il Regolamento, il Codice Etico e il disciplinare d'uso del marchio, nonché le delibere degli Organi di ecoR'it;
- c. consentire il corretto funzionamento di ecoR'it, rispettando tutte le disposizioni e fornendo le informazioni richieste dal D. Lgs n. 49/2014, dal D.Lgs. n. 188/2008 e ss.mm.ii. ovvero dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità e nei termini da questi stabiliti; gli Organi di ecoR'it sono tenuti a tutelare le informazioni di carattere riservato;
- d. non aderire ad altri consorzi o sistemi collettivi per i RAEE riguardanti le stesse categorie per le quali aderiscono ad ecoR'it e ne chiedono i servizi di gestione, in costanza di adesione a quest'ultimo;
- e. non aderire ad altri consorzi o sistemi collettivi per i rifiuti di pile e accumulatori riguardanti le stesse categorie per le quali aderiscono ad ecoR'it e ne chiedono i servizi di gestione, in costanza di adesione a quest'ultimo;

- f. comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione di ecoR'it circostanze e situazioni che possano impedire la continuazione della loro adesione a ecoR'it, ovvero il venir meno dei requisiti di tale loro adesione.

I consorziati autorizzano ecoR'it a pubblicare la loro ragione sociale nell'elenco consorziati e, previa decisione presa dagli Organi sociali, ad utilizzare il loro marchio o segno distintivo per attività di comunicazione e/o pubblicitarie di ecoR'it attuate con pieghevoli, presentazioni multimediali, comunicati stampa, ecc..

Art. 8

(recesso del consorziato)

Il recesso del consorziato è ammesso in qualsiasi momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Presidente di ecoR'it con raccomandata A.R. e con un preavviso di almeno sei mesi; il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza dei sei mesi citati.

Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso di importi già versati a qualsiasi titolo. In particolare nulla è dovuto al consorziato receduto, mentre restano a suo carico le quote e i contributi relativi alle attività di competenza alla data di decorrenza del recesso, sia per i costi di gestione dei RAEE e/o dei rifiuti di pile e accumulatori a lui imputabili, con particolare riferimento ai costi legati alle scadenze dei periodi operativi stabiliti dal Centro di Coordinamento RAEE e dal Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori di cui al Regolamento, sia per la quota di costi indiretti riconducibili agli oneri di gestione del rifiuto di cui al Regolamento.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di adempienza richiesta sulla base delle regole sancite dal Centro di Coordinamento RAEE, nel caso in cui il consorziato receduto intenda aderire ad altro Sistema Collettivo, il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente alla data di decorrenza del recesso.

Le eventuali garanzie rilasciate dal consorziato receduto sono restituite dopo l'approvazione del bilancio consuntivo successivo alla data di decorrenza del recesso.

Art. 9

(esclusione del consorziato)

E' escluso di diritto il consorziato che non abbia provveduto al pagamento delle quote e dei contributi dovuti a ecoR'it entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione (a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica certificata) di formale atto di costituzione in mora.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione del consorziato qualora:

1. abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione;
2. sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali, fatta salva l'ipotesi di concordato in continuità;
3. abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento di ecoR'it, nonché del disciplinare d'uso del marchio;
4. non possa più partecipare al conseguimento degli scopi di ecoR'it, ad esclusione di quanto previsto all'art.10.

L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente di ecoR'it mediante raccomandata A.R. e/o Posta Elettronica Certificata.

Avverso l'esclusione è ammesso ricorso nelle forme indicate all'art. 29 del presente Statuto.

Nulla è dovuto al consorziato escluso, mentre restano a suo carico gli eventuali importi relativi alle attività di competenza alla data di decorrenza dell'esclusione, sia per i costi di gestione dei RAEE e/o dei rifiuti di pile e accumulatori a lui imputabili, con particolare riferimento ai costi legati alle scadenze dei periodi operativi stabiliti dal Centro di Coordinamento RAEE e dal Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori di cui al Regolamento, sia per la quota di costi indiretti riconducibili agli oneri di gestione del rifiuto di cui al Regolamento.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di adempienza richiesta sulla base delle regole sancite dal Centro di Coordinamento RAEE, nel caso in cui il consorziato escluso intenda aderire ad altro Sistema Collettivo, il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente alla data di esclusione.

Le eventuali garanzie rilasciate dal consorziato receduto o escluso sono restituite dopo l'approvazione del bilancio consuntivo successivo alla data di decorrenza dell'esclusione.

Art. 10

(trasferimento dell'azienda)

In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di Consorzio, previo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, che dovrà esprimersi entro un mese dalla data della domanda di subentro. L'acquirente deve inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. al Presidente di ecoR'it la richiesta di subentro entro un mese dall'avvenuto trasferimento dell'azienda.

Contro l'eventuale rifiuto di gradimento da parte del Consiglio è ammesso il ricorso all'Assemblea.

Il consorziato cedente e il consorziato subentrante sono responsabili in solido per quanto dovuto dal primo ad ecoR'it in virtù dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli Organi sociali.

Titolo IV

Fondo Consortile e finanziamento attività consortili

Art. 11

(fondo consortile)

Il fondo consortile è costituito:

1. dalle quote di adesione una tantum sottoscritte dai consorziati ai sensi dell'art. 12;
2. da altri contributi deliberati dall'Assemblea a norma dell'art. 17, punto 10;
3. dagli incrementi patrimoniali e dagli eventuali ulteriori avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea a specifici fondi di riserva.

E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati.

Ogni eventuale residuo attivo di gestione costituisce anticipazione per l'esercizio successivo.

Art. 12

(quota di adesione)

All'atto dell'adesione ad ecoR'it, il consorziato è tenuto a versare un importo una tantum determinato con le modalità definite dal Regolamento.

Art. 13
(quota annuale)

I consorziati versano, nei tempi stabiliti dall'Assemblea ed ai sensi del Regolamento, la quota annuale.

Art. 14
(contributi per la gestione dei RAEE)

I consorziati titolari del diritto ai servizi di gestione dei RAEE versano contributi per la gestione dei RAEE delle categorie di loro pertinenza, determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione sulla base delle provenienze (nuclei domestici e/o utenti professionali, RAEE "storici" e/o RAEE "nuovi"), nonché delle modalità richiamate nel Regolamento.

Per la proposta, il Consiglio di Amministrazione utilizza criteri e parametri aggiornati annualmente.

Art. 14 bis
(contributi per la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori)

I consorziati titolari del diritto ai servizi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, versano contributi per la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori delle categorie di loro pertinenza, determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione sulla base delle categorie merceologiche (pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali e pile e accumulatori per veicoli), nonché delle modalità richiamate nel Regolamento.

Per la proposta, il Consiglio di Amministrazione utilizza criteri e parametri aggiornati annualmente.

Titolo V
Organi sociali

Art. 15
(organi del consorzio)

Sono organi di ecoR'it:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Direttore Generale;
- f) il Sindaco o il Collegio Sindacale;

Art. 16
(assemblea dei consorziati)

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i consorziati in regola con il pagamento dei versamenti dovuti al Consorzio ai sensi dello Statuto e del Regolamento.

Ogni consorziato interviene con il proprio rappresentante ufficialmente delegato allo scopo.

Ogni consorziato può partecipare all'Assemblea anche a mezzo di delega scritta conferita ad altro consorziato. La delega può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto per la prima, la seconda e la terza convocazione; ciascun consorziato con diritto di voto non può ricevere più di quindici deleghe conferite da parte della medesima categoria.

Il numero totale dei voti complessivamente spettanti ai consorziati Fondatori, ai consorziati Promotori ed ai consorziati Ordinari sarà pari a 2.000 (i voti privilegiati).

L'attribuzione dei voti in Assemblea per le predette categorie di consorziati avverrà in proporzione alla quota di adesione versata ai sensi dell'art. 12.

I consorziati Convenzionati avranno diritto ad un (1) voto ciascuno, in aggiunta i 2.000 voti di cui sopra.

Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, l'Assemblea provvederà all'attribuzione dei voti tra i consorziati per l'esercizio successivo come nel seguito specificato.

Il 75% dei voti privilegiati sarà assegnato ai consorziati Fondatori, ai consorziati Promotori ed ai consorziati Ordinari, in maniera direttamente proporzionale all'ammontare delle quote di adesione versate ai sensi dell'art. 12.

Il 15% dei voti totali sarà assegnato ai soli consorziati Promotori, ripartendo i voti in maniera direttamente proporzionale all'ammontare delle quote di adesione versate ai sensi dell'art.12.

Il restante 10% dei voti totali sarà assegnato ai soli consorziati Fondatori, ripartendo i voti in maniera direttamente proporzionale all'ammontare delle quote di adesione versate ai sensi dell'art.12.

Le frazioni di voto non saranno ammesse, pertanto in caso di frazione $\geq 0,5$ voti si arrotonderà al numero intero superiore, mentre nel caso di frazione $< 0,5$ voti si arrotonderà al numero intero inferiore: i voti totali saranno conseguentemente aumentati o diminuiti di un numero pari ai voti assegnati ai predetti consorziati.

Nel caso di adesione di un nuovo consorziato ordinario, questo si vedrà riconosciuto un (1) voto fino all'approvazione del primo bilancio consuntivo successivo all'atto della sua adesione, ed i voti totali saranno aumentati conseguentemente.

L'Assemblea, quando regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue delibere, quando assunte in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento, vincolano tutti i consorziati ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio, o in ogni altro luogo purché in Italia, dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione, che potrà essere spedito anche a mezzo posta elettronica con richiesta di conferma di recapito o via fax, devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima, la seconda e terza convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, mentre l'Assemblea in terza convocazione può aver luogo nello stesso giorno fissato per la seconda.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo posta elettronica con richiesta di conferma di recapito o fax, da spedire almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco ovvero il Collegio Sindacale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale, che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da essa nominato e deve essere trasmesso a tutti i consorziati entro 45 giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

Nelle Assemblee Straordinarie nelle quali vengano deliberate modifiche allo Statuto, oppure proroga o scioglimento anticipato del Consorzio, il Segretario è sostituito dalla presenza del Notaio.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e ciò va comunicato nella convocazione relativa.

Art. 17

(assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuali predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
2. determina, tra un minimo di tre ed un massimo di undici, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alla elezione degli stessi;
3. nomina il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
4. nomina un Sindaco ovvero il Collegio sindacale indicandone il Presidente;
5. determina gli emolumenti spettanti ai Consiglieri e ai Sindaci;
6. ratifica le nomine fatte dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di Consiglieri la cui carica, quale che essa sia, si sia resa vacante nel corso dell'esercizio;
7. approva le modifiche al Regolamento proposte dal Consiglio di Amministrazione;
8. impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
9. approva la relazione annuale sul funzionamento e le attività del Consorzio predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
10. determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare delle quote annuali, i contributi per la gestione dei rifiuti e gli ulteriori contributi straordinari proposti dal Consiglio di Amministrazione anche in relazione alle operazioni previste ex art. 4 del presente Statuto;
11. determina, anno per anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare delle quote di adesione dei Consorziati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei voti complessivamente spettanti ai consorziati.

Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualora sia presente o rappresentato un terzo dei voti complessivamente spettanti ai consorziati.

Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente l'Assemblea, in terza convocazione, è validamente costituita qualora sia presente

o rappresentato qualsiasi numero percentuale di voti complessivamente spettanti ai consorziati.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti a disposizione dei presenti.

Art. 18

(assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, anche a mezzo di delega, di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti complessivamente spettanti ai consorziati.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche a mezzo di delega, di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti complessivamente spettanti ai consorziati.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi più uno dei voti a disposizione dei consorziati presenti.

Nell'Assemblea Straordinaria che delibera modifiche allo Statuto oppure la proroga o lo scioglimento anticipato del Consorzio è obbligatoria la presenza del notaio.

Art. 19

(consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di 11 Consiglieri ed ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei consorziati.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione di:

1. vigilare sul corretto funzionamento del Consorzio;
2. predisporre il bilancio consuntivo e di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
3. proporre ogni anno le quote associative annuali, i contributi per il trattamento e gli eventuali contributi straordinari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché determinare modalità e termini di riscossione e versamento dei contributi a carico dei consorziati;
4. determinare anno per anno l'ammontare delle quote di adesione per i consorziati e sottoporlo all'Assemblea per l'approvazione;
5. esercitare il controllo dell'adempimento da parte dei consorziati dei loro obblighi, adottando le eventuali sanzioni a carico di consorziati inadempienti, affidando a terzi professionisti l'esecuzione di eventuali audit presso i consorziati;
6. deliberare in merito all'esclusione dei consorziati da sottoporre all'Assemblea per ratifica, fatto salvo quanto disposto dal primo comma dell'art. 9 del presente Statuto;
7. deliberare in merito all'assunzione e alla dimissione del personale necessario al funzionamento del Consorzio su proposta del Direttore Generale;
8. nominare rappresentanti in organizzazioni, enti pubblici e privati;
9. predisporre la relazione annuale sulla gestione e le attività del Consorzio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
10. sottoporre per approvazione all'Assemblea le modifiche al Regolamento;
11. nominare il Direttore Generale del Consorzio, determinandone attribuzioni, poteri ed emolumenti;
12. conferire procure sia speciali per singoli atti che generali per determinate categorie di atti;

13. deliberare eventuali investimenti richiesti dal perseguimento dell'oggetto sociale;
14. deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade con l'Assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno, anche in luogo diverso dalla sede consortile, purché in Italia, rispettivamente per l'esame della proposta di bilancio consuntivo e della proposta di bilancio di previsione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante lettera, posta elettronica con richiesta di conferma di recapito o fax contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché dell'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni consultive il Direttore Generale del Consorzio, che funge altresì da Segretario del Consiglio.

In assenza del Direttore Generale le funzioni del Segretario sono assunte da altro membro del Consiglio di Amministrazione nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica. In caso di parità, al voto espresso dal Presidente del Consorzio verrà attribuito valore dirimente.

Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione con cui si propone al Consiglio, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli amministratori, al Sindaci o al Collegio Sindacale, se nominato, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei membri del Consiglio di amministrazione alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei componenti in carica.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti membri del Consiglio di Amministrazione che rappresentino la maggioranza dei suoi componenti in carica, su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei membri

del Consiglio di Amministrazione va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti gli amministratori, al Sindaco o al Collegio Sindacale, se nominato.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

Se, nel corso dell'esercizio, vengono meno uno o più amministratori, gli altri possono provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea o nell'atto costitutivo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se, nel corso dell'esercizio, il numero dei Consiglieri venuti meno supera la maggioranza, il Sindaco ovvero il Collegio Sindacale convoca immediatamente l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri.

Art. 20

(presidente)

Il Presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea, dura in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio ed è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo.

Il Presidente:

1. convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio di Amministrazione;
2. accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
3. ha la firma e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni stato e grado di giudizio, eventualmente nominando procuratori alle liti e procuratori speciali ad negotia.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente; in caso di impedimento anche di quest'ultimo, le veci del Presidente sono svolte dal membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

(vice presidente)

Il Vice Presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea, dura in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art. 22

(direttore generale)

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto fra persone che abbiano maturato significative esperienze professionali.

Le funzioni del Direttore Generale sono determinate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei poteri minimi descritti dal Regolamento.

Qualora non sia nominato un Direttore Generale, le funzioni dello stesso sono espletate dal Presidente che ha facoltà di delegarle tutte o in parte ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

(collegio sindacale)

I consorziati, quando e' obbligatorio ai sensi di legge, ovvero quando ne deliberino facoltativamente l'istituzione, nominano l'organo di controllo costituito da un sindaco, ovvero da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, provvedendo anche alla determinazione del relativo compenso.

L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile ed esercita la revisione legale dei conti, sussistendo i requisiti e nei limiti di legge, ovvero se deliberato dai consorziati.

I poteri e il funzionamento dell'organo di controllo sono disciplinati dagli artt. 2403 bis e seguenti del Codice Civile.

L'organo di controllo ed il revisore restano in carica per un triennio, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

Titolo VI

Esercizio sociale e bilancio

Art. 24

(esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio annuale del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione deve essere spedito ai consorziati - a mezzo posta, fax o posta elettronica certificata entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro due mesi della chiusura dell'esercizio consortile.

Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale del Consorzio e dalla nota integrativa, redatti nelle forme previste dal codice civile. Il bilancio dovrà essere predisposto, redatto e depositato ai sensi dell'art. 2615-bis Cod. Civ.

La proposta di bilancio consuntivo deve essere comunicata al Sindaco ovvero al Collegio Sindacale almeno venti giorni prima della riunione dell'Assemblea che dovrà deliberare sulla approvazione.

Titolo VII

Vigilanza, sanzioni, scioglimento del Consorzio e disposizioni finali

Art. 25

(vigilanza e sanzioni)

Il Consiglio di Amministrazione vigila sul corretto adempimento degli obblighi consortili. Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 lettera c), i consorziati sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica dell'adempimento dei loro obblighi.

In caso di inadempimento agli obblighi consortili il Consiglio di Amministrazione inviterà il consorziato ad adempiere secondo le modalità previste dal Regolamento.

In caso di reiterato inadempimento, il Consiglio di Amministrazione applica una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione.

In ogni caso è garantito il diritto del consorziato ad essere preventivamente ascoltato.

In caso di reiterata infrazione da parte del consorziato, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sua esclusione ai sensi dell'art. 19, punto 6 dello Statuto e ai sensi del Regolamento.

Art. 26

(scioglimento e liquidazione del consorzio)

Il Consorzio può sciogliersi nei seguenti casi:

1. per il decorso del termine di durata di cui all'art. 2;
2. per il perseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
3. per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei consorziati con le maggioranze previste dall'art. 18;
4. per provvedimento dell'Autorità governativa.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente, si applicheranno le norme di cui all'art. 2487 e seguenti del codice civile.

Il fondo consortile che residuasse al termine della liquidazione sarà rimborsato ai consorziati in proporzione alle quote di adesione versate.

Art. 27

(regolamento)

Oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, il funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio è regolato dal Regolamento, che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto di Consorzio.

Art. 28

(rinvio alle disposizioni di legge)

Per tutto quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento, si fa rinvio alle norme del Codice Civile e altre norme di legge applicabili.



Art. 29
(controversie)

Le controversie derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento e dall'Atto Costitutivo, esperito il tentativo di mediazione ove obbligatoria, saranno risolte mediante arbitrato "irrituale" secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.